



COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 31 maggio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noti il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gara del 30 maggio 2024 - Play-off - Finale andata

Cremonese-Venezia 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 31 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 85**

SERIE BKT

Gare del 30 maggio 2024 - Play-off - Finale andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della finale di andata dei play-off sostenitori delle Società **Cremonese e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

174/521



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, prima della gara, lanciato sul terreno di gioco due fumogeni che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CASTAGNETTI Michele (Cremonese)

COLLOCOLO Michele (Cremonese)

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 MAGGIO 2024

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata